

Proposta di legge

“Modifica alla l.r. n. 59 del 10 luglio 2020 Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del comune di Aulla (MC)”Relazione illustrativa

La proposta di legge si rende opportuna per rispondere alle istanze territoriali in merito ai significativi danni economici subiti dalle attività economiche localizzate nella frazione di Albiano Magra del comune di Aulla e che sono perdurati oltre la data del 31 ottobre 2020, termine finale per l’operatività dell’intervento regionale previsto originariamente dalla legge regionale n. 59 del 2020. Dopo tale data infatti la peculiarità della posizione geografica della frazione di Albiano, circondata da territorio ligure, ha comportato un calo ulteriore del volume d’affari delle attività economiche perché, oltre ai disagi di viabilità causati dal crollo del ponte, e quindi dalla difficoltà di essere raggiunta dai comuni del territorio regionale toscano, sono sopraggiunti i provvedimenti nazionali adottati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica che hanno impedito ai clienti della provincia di La Spezia, di recarsi nel territorio di Albiano in assenza di adeguate giustificazioni per motivi di lavoro o di necessità.

Pertanto il crollo del ponte ha fatto sì che per le imprese di Albiano i danni causati dall’emergenza epidemiologica COVID-19 si siano rilevati ancora più significativi di quanto accaduto per il resto del territorio regionale.

La Giunta Regionale, facendo proprie le istanze espresse dagli attori economici e sociali del territorio, ha pertanto ritenuto opportuno approvare una modifica normativa per consentire alle imprese di poter accedere ad un ulteriore forma di aiuto a titolo di indennizzo delle perdite subite nel corso del 2020.

Si ritiene opportuno pertanto procedere con un approccio simile ai provvedimenti adottati sia a livello nazionale che regionale per il riconoscimento di ristori alle categorie economiche maggiormente danneggiate dall’emergenza epidemiologica, cui è stato riconosciuto un indennizzo forfetario.

Si ritiene pertanto di utilizzare quale criterio di accesso quanto previsto dalle norme nazionali, vale a dire l’aver registrato tra il 2020 ed il 2019 un calo di fatturato pari ad almeno il 30%.

ARTICOLATO

L’**articolo 1** approva una modifica alla l.r. 59 del 2020 aggiungendo un articolo 1bis che prevede un sostegno ulteriore a quanto previsto all’art.1. destinato alle attività economiche extra-agricole che nel corso dell’annualità 2020, pur esercitando regolarmente la propria attività, hanno avuto un calo del fatturato pari ad almeno il 30 per cento rispetto al dato del 2019, a causa del crollo del ponte e delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni disposte in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (**comma 1**)

Il **comma 2** prevede per il suddetto sostegno un importo forfetario massimo di euro 5.000,00, a titolo di ristoro delle perdite subite.

Il successivo **comma 3** precisa che il contributo è cumulabile con altri ristori percepiti per il calo di fatturato, fino a concorrenza delle perdite totali tra il fatturato 2020 e il dato 2019.

Ai sensi del **comma 4** Il suddetto importo è soggetto a riduzione eventuale, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alla disponibilità.

Infine, il **comma 5** stabilisce che la Giunta regionale adotti gli atti per disciplinare la concessione ed

erogazione del sostegno finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'**articolo 2** precisa che la norma non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale.